



Preimballaggi

I **preimballaggi** o **preconfezionati** sono prodotti confezionati in assenza dell'acquirente e messi in vendita sigillati: la quantità di prodotto di ogni confezione è predeterminata, costante e non può essere modificata senza un'evidente alterazione. La disciplina metrologica viene applicata ai prodotti preconfezionati destinati esclusivamente ai consumatori finali, non rilevando i preimballaggi destinati, invece, ad un uso professionale.

La **quantità nominale** (massa nominale o volume nominale) di un preimballaggio è la massa o il volume indicato sull'imballaggio corrispondente alla quantità di prodotto netto che si ritiene debba contenere: essa viene indicata in grammi (g) o chilogrammi (kg) nel caso della massa nominale e in millilitri (ml) o (mL), centilitri (cl) o (cL) oppure litri (l) o (L) se trattasi di volume nominale.

Il **contenuto effettivo** è invece la massa o il volume di prodotto realmente contenuto: si richiede che la quantità nominale indicata sul preimballaggio corrisponda a quello che è il contenuto effettivo, entro certe **tolleranze** stabilite, in funzione della quantità nominale indicata sul preconfezionato ai sensi dell'art. 5 della L. 690/78 – allegato I, dell'art. 5 D.P.R. 391/80. Nel caso in cui il contenuto effettivo di un preimballaggio presenti un errore in difetto e doppio rispetto alla tolleranza, tale prodotto non può essere commercializzato.

Tolleranze (Tabella EMT - All. I della Legge n. 690/78)

Gli errori tollerati in meno (espressi in grammi o millilitri) sono riportati nella seguente tabella:

| Quantità nominale Qn in grammi o in millimetri | Errori massimi tollerati in meno | |
|---|----------------------------------|-------------|
| | in % di Qn | g oppure ml |
| da 5 a 50 | 9 | -- |
| da 50 a 100 | -- | 4,5 |
| da 100 a 200 | 4,5 | -- |
| da 200 a 300 | -- | 9 |
| da 300 a 500 | 3 | -- |
| da 500 a 1.000 | -- | 15 |
| Da 1.000 a 10.000 | 1,5 | -- |

Obblighi

Il fabbricante, l'importatore o il suo mandatario devono adempiere ad una serie di obblighi, fra cui:

- dimostrare di essersi premuniti di tutte le garanzie necessarie ad assicurare la conformità dei preimballaggi (nel caso in cui l'importatore non desideri effettuare in proprio la misurazione o il controllo);
- effettuare la misurazione o il controllo mediante uno strumento di misura di tipo legale;
- effettuare il confezionamento secondo le modalità ammesse dall'Ufficio centrale metrico del Ministero delle attività produttive e verificate dall'Ufficio metrico;
- garantire che il contenuto effettivo corrisponda alla quantità nominale, entro le tolleranze e secondo i criteri previsti;
- verificare a quale lotto di produzione appartiene la singola confezione esaminata, affinché sia garantita la tracciabilità del prodotto.



Etichettatura e marcatura

Il produttore deve osservare alcune regole relative alle iscrizioni metrologiche che devono essere riportate sugli imballaggi preconfezionati, in particolare:

- le indicazioni della massa o del volume devono essere espresse in unità SI, rispettivamente, in chilogrammi o litri e loro sottomultipli;
- i valori numerici del contenuto nominale devono essere seguiti da uno spazio e dal simbolo dell'unità di misura usata o dal suo nome per esteso, secondo le relative prescrizioni;
- le cifre relative alla quantità nominale devono avere le dimensioni seguenti, in relazione alla quantità nominale del contenuto (D.M. del 27/02/1979):

| Quantità nominale del prodotto (g o ml) | Altezza minima del carattere (mm) |
|--|--------------------------------------|
| < 50 | 2 |
| > 50 - 200 | 3 |
| > 200 - 1.000 | 4 |
| > 1.000 | 6 |

- le iscrizioni relative alla quantità nominale devono essere indelebili, ben leggibili e visibili nelle condizioni usuali di presentazione dell'imballaggio preconfezionato e comunque nello stesso campo visivo del nome del prodotto;
- le iscrizioni relative alla quantità nominale non devono essere accompagnate da indicazioni ambigue o imprecise, che utilizzano espressioni come "circa" e altri termini analoghi;
- i preimballaggi devono riportare un marchio o un'iscrizione per identificare il soggetto che ha effettuato o fatto effettuare il riempimento;
- gli imballaggi preconfezionati provenienti da Paesi terzi devono riportare l'indicazione dell'importatore stabilito nel territorio dell'Unione Europea.

I prodotti preconfezionati devono riportare sull'imballaggio il **marchio CEE**: si tratta di una "e" minuscola, di altezza minima di 3 mm, che deve corrispondere a quella indicata all'allegato I del D.M. 05/08/1976. Il marchio deve essere indelebile e non deve alterare le caratteristiche dell'imballaggio e del prodotto, deve essere inoltre collocato nello stesso campo visivo dell'indicazione della quantità nominale e non devono esserci altri segni che possono generare confusione.

Compiti della Camera di Commercio

L'Ufficio metrico della Camera di Commercio è incaricato di **vigilare sulla conformità** dei preimballaggi mediante controlli presso il fabbricante, l'importatore o il suo mandatario.

In particolare, l'ufficio metrico:

- controlla l'etichettatura dei preimballaggi e l'adeguatezza degli strumenti di misura impiegati;
- effettua prove di verifica sul contenuto effettivo: i controlli nel rispetto delle tolleranze sono condotti basandosi sugli interi **lotti** valutando i contenuti effettivi dei singoli imballaggi che compongono l'intero lotto, secondo le modalità indicate nella normativa vigente.

Il controllo sui preconfezionati viene effettuato per campionamento e può essere: di tipo non distruttivo (senza aprire l'imballaggio) o distruttivo (con apertura e la distruzione dell'imballaggio). Normalmente si procede al controllo distruttivo soltanto quando è praticamente impossibile effettuare un controllo non distruttivo. In pratica il controllo distruttivo viene effettuato per lotti inferiori alle 100 unità. Il numero dei campioni da esaminare è valutato in base alla numerosità del lotto di confezionamento;

- verifica la correttezza dei sistemi di controllo adottati e delle registrazioni effettuate se del caso. (Art. 7 della L. 690/78).

Principali norme di riferimento

[D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12](#) [1]

D.Lgs. 25 gennaio 2010, n. 12 - Attuazione della direttiva 2007/45/CE che reca disposizioni sulle quantità nominali dei prodotti preconfezionati, abroga le direttive 75/106/CEE e 80/232/CEE e...

[D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 106](#) [2]

D.Lgs. 25 gennaio 1992, n. 106 - Attuazione della direttiva 88/316/CEE in materia di acondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.

[D.P.R. 23 agosto 1982, n. 825](#) [3]

D.P.R. 23 agosto 1982, n. 825 - Attuazione delle direttive (CEE) n. 78/891 e n. 79/1005 relative al acondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi preconfezionati.

[D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391](#) [4]

D.P.R. 26 maggio 1980, n. 391 - Disciplina metrologica del acondizionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello C.E.E.

[D.M. 27 febbraio 1979](#) [5]

D.M. 27 febbraio 1979 - Disposizioni in materia di preimballaggi C.E.E., disciplinati dalla legge 25 ottobre 1978, n. 690. (079A2462) (GU Serie Generale n.75 del 16-03-1979)

[LEGGE 25 ottobre 1978, n. 690](#) [6]

L. 25 ottobre 1978, n. 690 - Adeguamento dell'ordinamento interno alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 76/211/CEE relativa al acondizionamento in massa o in volume di alcuni...

[D.L. 3 luglio 1976, n. 451](#) [7]

D.L. 3 luglio 1976, n. 451 - Attuazione delle direttive del consiglio delle Comunità europee n. 75/106/CEE relativa al acondizionamento in volume di alcuni liquidi in imballaggi...

[DIRETTIVA 76/211/CEE](#) [8]

DIRETTIVA 76/211/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative al acondizionamento in massa o in volume di alcuni prodotti in imballaggi preconfezionati.

[DIRETTIVA 75/107/CEE](#) [9]

DIRETTIVA 75/107/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative alle bottiglie impiegate come recipienti-misura.



Ultima modifica: Giovedì 18 Aprile 2024

Condividi

Reti Sociali

Quanto ti è stata utile questa pagina?

Nessun voto

Rate

Source URL: <https://av.camcom.it/metrologia/preimballaggi>

Collegamenti

- [1] <https://www.metrologialeale.unioncamere.it/normativa/dlgs-25-gennaio-2010-n-12>
- [2] <https://www.metrologialeale.unioncamere.it/normativa/dlgs-25-gennaio-1992-n-106>
- [3] <https://www.metrologialeale.unioncamere.it/normativa/dpr-23-agosto-1982-n-825>
- [4] <https://www.metrologialeale.unioncamere.it/normativa/dpr-26-maggio-1980-n-391>
- [5] <https://www.metrologialeale.unioncamere.it/normativa/dm-27-febbraio-1979>
- [6] <https://www.metrologialeale.unioncamere.it/normativa/legge-25-ottobre-1978-n-690>
- [7] <https://www.metrologialeale.unioncamere.it/normativa/dl-3-luglio-1976-n-451>
- [8] <https://www.metrologialeale.unioncamere.it/normativa/direttiva-76211cee>
- [9] <https://www.metrologialeale.unioncamere.it/normativa/direttiva-75107cee>